

patteggiamento - sede disciplinare - Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) fa stato in sede disciplinare come se fosse una sentenza di condanna

Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88